II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1973

recante concessione di un contributo del Fondo sociale europeo, previsto dall'articolo 125 del trattato, a favore del Regno del Belgio per spese relative ad operazioni di riqualificazione professionale effettuate dall'Office national de l'emploi (ONEM)

(Fascicoli FSE nn. 72016, 72063, 72072, 72073)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(74/175/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [1], in particolare l'articolo 12,

considerando che il Regno del Belgio, con le proprie richieste del 19 maggio, 30 giugno, 21 novembre e 22 dicembre 1972, ha sollecitato il contributo del Fondo sociale europeo, previsto dall'articolo 125 del trattato, per spese relative ad operazioni di riqualificazione professionale per un importo di 79 271 701 FB ;

considerando che, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2396/71 il suddetto contributo è concesso per operazioni iniziate prima del 1° maggio 1972, data di entrata in vigore del regolamento medesimo, e terminate prima del 1° luglio 1972, e che le richieste presentate al fine di ottenere tale contributo devono essere esaminate secondo le disposizioni del regolamento n. 9 del Consiglio del 25 agosto 1960 [2], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [3], nonché secondo le disposizioni prese in esecuzione del suddetto regolamento ;

considerando che le succitate richieste del Regno del Belgio si riferiscono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, ad operazioni di riqualificazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'Office national de l'emploi (ONEM), ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 ;

considerando che le richieste che contengono le indicazioni di cui all'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 e il 30 giugno 1971 incluso, sono state validamente presentate entro i termini fissati dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame delle richieste in parola e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, effettuati in conformità delle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4], è risultato che tali richieste soddisfano alle condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione ;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese

[1] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
[2] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[3] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[4] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

sostenute dall'Office national de l'emploi (ONEM) e che l'importo del contributo da concedere ai sensi dell'articolo 125 del trattato è fissato quindi in 79 271 701 FB ;

considerando che il comitato del Fondo sociale europeo, con parere del 25 ottobre 1973, è pervenuto a conclusioni identiche per i summenzionati motivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate dal Fondo sociale europeo dal Regno del Belgio per talune spese sostenute dall'Office national de l'emploi (ONEM) per operazioni di riqualificazione professionale terminate nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 e il 30 giugno 1971 incluso sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di 79 271 701 FB.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo accordato ai sensi dell'articolo 125 del trattato al Regno del Belgio, a favore dell'Office national de l'emploi (ONEM), è fissato in 79 271 701 FB (pari a 1 585 434,02 u.c.).

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI